

N. R.G. 997/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **997/2016** promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv. **FABBRETTI**

MARIA CRISTINA

RICORRENTE

contro

MIUR rappresentato e difeso dalla
dell'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE;

RESISTENTE

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso [redacted] domandava *“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita su un posto della classe di concorso [redacted], dell'ambito territoriale di [redacted] con decorrenza giuridica a partire dall'a.s. 2016/2017 o da altra data accertata in corso di causa e con presa di servizio a decorrere dall'a.s. 2017/2018 o da altra data accertata in corso di causa”*.

MIUR resisteva al ricorso.

La domanda è fondata.

La ricorrente ha partecipato alla fase B della mobilità per l'a. s 2016/17 per la [redacted] per la classe di concorso [redacted] esprimendo come scelta soltanto l'ambito territoriale [redacted].

In esito alla procedura di mobilità per l' a. s. 2016/2017, alla ricorrente non è stato concesso il trasferimento.

Tuttavia, dal riepilogo complessivo dei movimenti per la scuola secondaria di secondo grado, nella sede di preferenza indicata dalla docente nella domanda di mobilità, si evince che sono stati assegnati posti a docenti con punteggio minore di quello della docente odierna ricorrente ed in fasi della procedura di



mobilità successive, ossia nella fase C.

Il Ministero ha fatto riferimento a posti in soprannumero, al fine di giustificare l'anomalia.

Ciò, tuttavia, non risulta convincente.

Non è dato infatti capire perché, ancorché si tratti di posti soprannumerari, gli stessi non siano stati posti "a concorso" in ordine di fase (e, quindi, assegnando uno di essi alla _____ che pure aveva fatto richiesta per quell'ambito e aveva titolo di preferenza nella scelta), per essere assegnati solo in fase C, essenzialmente senza seguire l'ordine della graduatoria.

Ciò è illegittimo.

La domanda, pertanto, così come precisata all'udienza di discussione, deve essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accertare il diritto della ricorrente ad essere trasferita su un posto (in soprannumero così come indicato nella memoria del Ministero resistente) della classe di concorso _____ dell'ambito territoriale di _____ con decorrenza giuridica a partire dall'anno scolastico 2016/2017 ;



2) condanna il MIUR a rimborsare a _____ le spese di
lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 24 gennaio 2017.

Il Giudice

